

contratto d'affitto conchiuso colla signora Varenna-Muralto il 2 settembre 1903.

Ciò stante, non è possibile di ammettere che la ricorrente non avesse la detenzione o, quanto meno, la codetenzione dei mobili che si trovavano nell'appartamento da essa occupato. L'art. 107 della LEF non era quindi applicabile e l'invito a farsi attore in giudizio doveva di conseguenza essere diretto al creditore, conformemente all'art. 109.

In questo senso deve quindi ammettere il ricorso.

Per questi motivi,

la Camera Esecuzioni e fallimenti

pronuncia :

Il ricorso è ammesso in quanto è diretto contro il provvedimento dell'Ufficio implicante l'applicazione dell'art. 107 LEF, respinto invece in quanto tende ad ottenere l'annullazione del sequestro 28/29 ottobre 1904.

57. Sentenza dell' 11 aprile 1905 nella causa Chiattonne.

Inscrizione all'inventario di una massa da liquidare, di un ente preteso da un terzo (i. c. di una polizza d'assicurazione). Effetti dell'iscrizione. Art. 242 LEF.

1. Il 29 novembre 1899 i coniugi Antonio ed Alice Chiattonne, in Lugano, stipulavano colla Società di assicurazione « La Suisse » di Losanna, un contratto a tenore del quale questa società si obbligava, mediante un premio annuale di 1811 fr. 40, pagabile semestralmente, di versare agli assicurati, se ancora in vita il 27 novembre 1916, una somma di 30,000 fr. in parti eguali; ma se prima di questa data l'uno o l'altro avesse cessato di vivere, una somma di 20,000 fr. al coniuge sopravvivente, a tacitazione di ogni impegno risultante dal contratto e restando annullato l'obbligo a pagamento di premi ulteriori.

Antonio Chiattonne moriva alcuni anni dopo e la di lui eredità essendo stata ripudiata, l'Amministrazione del fallimento

inscriveva la polizza di cui sopra fra gli attivi dell'inventario, intimando alla società « La Suisse » di non eseguire il pagamento in altrui mani.

In seguito di ciò, la vedova signora Alice Chiattonne ricorreva il 10 ottobre 1904 all'autorità di sorveglianza, domandando che la polizza fosse eliminata dall'inventario, come oggetto di sua proprietà ed in suo possesso.

Il ricorso fu respinto dall'Autorità superiore cantonale, essenzialmente pel motivo, che l'inventario di una sostanza caduta in fallimento, essendo un atto puramente interno che lascia intatti i diritti dei terzi, questi ultimi non hanno qualità per insorgere contro il fatto che un oggetto determinato è stato portato sull'inventario.

2. È contro questa decisione che la signora Chiattonne ricorre attualmente al Tribunale federale, riprendendo le sue conclusioni davanti le istanze cantonali ed allegando in appoggio delle medesime :

La polizza in questione non poteva essere portata all'attivo dell'inventario dal momento che non appartiene alla massa e che non si trova in suo possesso. È un errore di affermare che l'inventario è un atto puramente interno che lascia intatti i diritti dei terzi. Ciò può essere giusto, quando si tratta di beni che sono in possesso della massa, giacchè allora chi vorrà rivendicarli, dovrà in ogni caso farsi attore. Ma altra è la posizione nel caso attuale. La polizza non era in possesso della massa, ma della società « La Suisse », alla quale era stata data in pegno. D'altra parte, dopo che la polizza venne iscritta all'inventario, la ricorrente, per salvaguardare i suoi diritti, si trovò nell'obbligazione di rivendicarne la proprietà su di che l'Ufficio ebbe ad assegnarle un termine di 10 giorni per adire i tribunali. L'iscrizione all'inventario ha avuto quindi per conseguenza di far attribuire alla ricorrente la parte di attrice, quantunque la polizza stessa non sia mai stata in possesso della massa. In tali circostanze è impossibile di considerare l'iscrizione come un semplice atto di natura interna che non lede i diritti dei terzi.

In diritto:

Come il Tribunale federale ebbe già a dichiarare a più riprese, segnatamente nel ricorso Thoma e consorti, con sentenza 14 gennaio 1902*, l'inventario di una massa da liquidare è un semplice atto di amministrazione interna che non ha altro scopo, se non quello di enumerare e valutare i beni ed i diritti patrimoniali che appartengano, o che l'Ufficio reputa appartenere alla massa. Esso può e deve necessariamente portare all'attivo anche i beni che si trovano in possesso di terzi, qualora l'Amministrazione del fallimento crede che siano proprietà della massa. Ma va da sé che questa iscrizione lascia assolutamente intatti i diritti dei terzi, tanto riguardo al diritto materiale, come alla situazione di procedura.

La ricorrente afferma a torto il contrario, pretendendo che l'iscrizione all'inventario mette colui che intende rivendicare la proprietà dell'ente iscritto nella necessità di costituirsi attore, qualora il suo diritto non venga riconosciuto dalla massa (art. 242).

Il terzo non ha obbligo nè motivo di rivendicare un ente che egli stima di sua proprietà, se non in quanto si trovi in possesso della massa. Se è in suo possesso, tocca alla massa, qualora lo voglia rivendicare, di costituirsi attrice. Nè può essere questione in tal caso dell'art. 242 della legge federale, giacchè esso non contempla, secondo il suo tenore letterale, che il caso in cui la massa contesta una rivendicazione tendente ad ottenere la restituzione di un oggetto che deve quindi necessariamente trovarsi in suo possesso, non potendosi restituire se non ciò che si possiede. Anche fatta astrazione da questo riflesso, è evidente, già a norma dei principi generali, che una domanda di rivendicazione non può essere intentata se non contro il possessore e che l'obbligo di farsi attore incombe naturalmente a colui che non possiede.

Ciò posto, l'iscrizione all'inventario di un ente preteso da un terzo non potrebbe portare pregiudizio alla posizione di procedura occupata da quest'ultimo, che qualora essa impli-

* In der Amtl. Samml. nicht abgedruckt. (Anm. d. Red. f. Publ.)

casce un riconoscimento di possesso in favore della massa, il che non è. Come fu già osservato, l'iscrizione significa semplicemente che la massa pretende che l'oggetto iscritto le appartiene; la questione del possesso rimane riservata, ogni altra controversia relativa. (Ved. la sentenza già sopra citata, nonchè la sentenza 8 ottobre 1898 nel ricorso Häuptli*.)

Se pertanto la ricorrente crede che la massa non ha il possesso della polizza in questione, essa deve salvaguardare i propri diritti per ciò che riguarda la sua posizione procedurale, non domandando l'eliminazione della polizza dall'inventario, ma ricorrendo contro il provvedimento che la obbliga a costituirsi attrice, in applicazione erronea del disposto dell'articolo 242.

Il ricorso deve di conseguenza respingere, quantunque possa parere inesplicabile, che l'Amministrazione del fallimento insista per l'iscrizione all'inventario di un ente, che è evidentemente di esclusiva spettanza dell'attrice.

Per questi motivi,

Il Tribunale federale
pronuncia:

Il ricorso della signora Alice Chiattonne è respinto.

58. *Entscheid vom 17. April 1905 in Sachen Kaufmann.*

Art. 229 Abs. 2 SchKG: Alimente im Konkurse. — Stellung der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer.

I. Am 22. November 1904 geriet die aus Adolf und Eugen Kaufmann bestehende Kollektivgesellschaft Kaufmann & Cie. in Konkurs und am 26. Januar 1905 wurde auch über den Gesellschaftler Adolf Kaufmann der Konkurs eröffnet. Die Ehefrau desselben, die heutige Rekurrentin Pauline Kaufmann, behauptete,

* Rac. off., XXIV, 1, N° 136, p. 711 e seg. — Ed. spec., I, N° 70, p. 295 e seg. (Anm. d. Red. f. Publ.)